

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
e del Personale

Servizio 1 – Gestione Giuridica del Personale

Viale Regione Siciliana, 2194

**PALERMO**

e-mail: [giuridicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it](mailto:giuridicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it)

PROT. n. 83797 DEL 09 AGO. 2022

**OGGETTO:** Congedo biennale straordinario retribuito per l'assistenza alle persone con disabilità, art.42, comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2001, n.151.

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti Generali dei  
Dipartimenti Regionali e Uffici equiparati

Ai Dirigenti degli Uffici speciali

Ai Dirigente degli Uffici alle dirette dipendenze  
del Presidente della Regione

Al Dirigente Generale del Corpo Forestale

Al Direttore del Fondo Pensioni

Ai Capi di Gabinetto

A tutti i Dirigenti di Area e Servizi del Diparti-  
mento Funzione Pubblica

All' A.R.A.N. Sicilia

Alle Organizzazioni Sindacali

**LORO SEDI**

In merito al congedo straordinario disciplinato dall'art.42, comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2001, n.151 indicato in oggetto, si ritiene opportuno, dopo l'ultima Circolare diramata da questo Dipartimento con nota 182748 del 14 dicembre 2011, riportare all'attenzione delle SS.LL. alcuni aggiornamenti intervenuti *medio tempore*. Ci si riferisce, in particolare, alla platea dei soggetti legittimati a fruire del congedo modificata, ancora una volta, con due sentenze della Corte Costituzionale del 2013 e del 2018.

Con la prima (sentenza 3-8 luglio 2013, n.203) sono stati inclusi nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo, "il parente o l'affine entro il terzo grado convivente", in caso di mancanza,

decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave".

Con la seconda ( sentenza 7.11 – 7/12 /2018, n.232) è stato incluso "il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge".

Com'è noto il congedo straordinario può essere fruito in modalità continuativa o frazionata e i giorni festivi o non lavorativi, ricadenti nel periodo di fruizione, vengono computati come giorni di congedo straordinario. Se, invece, al congedo fa seguito la ripresa del servizio, gli stessi giorni vanno esclusi dal computo. Lo stesso effetto si verifica nel caso in cui il dipendente non rientri in ufficio per motivi di malattia propria o del figlio. Pertanto, anche in quest'ultimo caso, i giorni in questione non saranno conteggiati nel computo dei giorni fruiti per congedo straordinario.

Queste ultime indicazioni di carattere generale, contenute nella Circolare 3 febbraio 2012, n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – diramate al fine di fornire un orientamento di carattere generale ed omogeneo per i settori del lavoro pubblico e privato, "*ferme restando le autonome determinazioni di ciascuna amministrazione nell'esercizio del proprio potere organizzativo e gestionale*", inducono, tuttavia, a richiamare, come rammentato anche in un recente parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del governo nazionale, l'esigenza di una "*programmazione dei permessi e dei congedi, come prevista dai CCNL di comparto, (che) rappresenta uno strumento finalizzato a conciliare le esigenze di funzionalità e di organizzazione dell'attività amministrativa con quelle private e personali del lavoratore, in modo da garantire in via prioritaria il diritto alla salute e all'assistenza del disabile. Le indicazioni generali riportate nella Circolare devono quindi ritenersi riferite ad una situazione di carattere fisiologico, mentre la sistematica reiterazione delle condotte nei termini sopra descritti sembra configurare una sostanziale elusione dei principi e della ratio della Circolare stessa*" (cfr. Parere su congedo biennale DFP-0066814\_P-08/10/2021).

In ultimo, appare utile rammentare che a seguito di richiesta da parte di un dipendente di congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art.42, comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2001, n.151, l'Amministrazione ha 60 giorni di tempo per concederlo, nel senso che, per esigenze d'ufficio, potrebbe procrastinare l'inizio del congedo fino ad un massimo di sessanta giorni al fine di garantire anche la continuità dei servizi erogati, tenendo anche conto delle esigenze assistenziali del lavoratore. Ciò significa che se il dipendente presentasse la sua richiesta il 10 settembre con data di inizio congedo all'1 dicembre, l'Amministrazione non avrebbe alcuna possibilità di differimento.

Và da se, infine, che fino a quando l'Amministrazione non avrà comunicato l'accoglimento della decorrenza, il dipendente non potrà assentarsi dal lavoro, se non ad altro titolo (ad esempio ferie).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
G.G. Palagonia

IL DIRIGENTE GENERALE  
C. Madonna